

Roma, 18 febbraio 2026

Circolare n. 43/2026

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Credito d’imposta ZES unica – Integrazione del contributo spettante alle imprese beneficiarie dell’annualità 2025 – Provvedimento Agenzia delle Entrate n.56564 del 16.2.2026.

Come è noto, la Legge n.199/2025 (*Legge di Bilancio 2026* – art.1 c.448-452) ha previsto per le imprese beneficiarie del credito d’imposta *ZES Unica 2025* — ossia quelle che hanno effettuato investimenti tra l’1 gennaio e il 15 novembre 2025 e presentato regolarmente la comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 — il riconoscimento di un ulteriore contributo.

In particolare, alle imprese spetta una quota aggiuntiva pari al 14,6189% del credito richiesto, che si somma alla percentuale già riconosciuta (pari al 60,38%, determinata lo scorso dicembre dall’Agenzia delle Entrate in base alle risorse disponibili e al totale delle domande presentate).

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione necessario per ottenere tale contributo aggiuntivo definendo le relative modalità operative e istruzioni per la compilazione.

Come già disposto dalla *Legge di Bilancio 2026* il contributo aggiuntivo spetterà a condizione che i beneficiari non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito di imposta cd *Transizione 5.0* per almeno uno degli investimenti oggetto della comunicazione integrativa.

Il nuovo modello di comunicazione dovrà essere inviato nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026 esclusivamente in via telematica tramite il software “*ZES UNICA*” disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio della ricevuta attraverso la quale verrà comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta (ricevuta che sarà successiva a quella di presa in carico della comunicazione inviata).

Si rammenta che per consentirne l’utilizzo il codice tributo è il seguente:

- “7034” denominato “*Credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124*”.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [12/2026](#) e [272/2025](#)
Allegato uno
Gr/gr



Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello di comunicazione

1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, "legge"), il modello di comunicazione (di seguito, "Comunicazione"), con le relative istruzioni, per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, "Comunicazione integrativa").

1.2. La Comunicazione è inviata dalle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, per l'anno 2025 (di seguito, "credito ZES unica 2025"), hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la Comunicazione integrativa, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della predetta Comunicazione integrativa, del credito

d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

1.3. Nel caso in cui il beneficiario, successivamente all’invio della *Comunicazione integrativa*, abbia ottenuto, con riferimento ai medesimi investimenti, altre agevolazioni che comportino la riduzione del *credito ZES unica 2025* spettante, nella *Comunicazione* deve essere indicato l’importo del credito d’imposta risultante dalla *Comunicazione integrativa*, rideterminato in diminuzione.

1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione

La *Comunicazione* è disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3. Modalità per l’invio della Comunicazione

3.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo, della *legge*, la *Comunicazione* è inviata dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della *Comunicazione* è effettuata utilizzando esclusivamente il *software* disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. A seguito della presentazione della *Comunicazione* è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la *Comunicazione*, nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

3.3. Si considera tempestiva la *Comunicazione* trasmessa alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero *file* trasmesso (ad esempio, in caso di “*Codice di autenticazione non riconosciuto*”, “*Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file*”, “*File non elaborabile*”).

3.4. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è possibile:

a) inviare una nuova *Comunicazione*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima *Comunicazione* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) annullare la *Comunicazione* precedentemente inviata. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse relative al credito d'imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica, con conseguente decadenza dall'agevolazione.

3.5. La *Comunicazione* inviata successivamente ai termini di presentazione di cui al paragrafo 3.1 è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 3.1 possono essere accolte eventuali comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta.

3.6. La *Comunicazione* è scartata qualora:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della *Comunicazione*;

b) il richiedente non abbia validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la *Comunicazione integrativa*.

4. Utilizzo del credito d'imposta

4.1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 448, della *legge* è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4.2. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della *Comunicazione*, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta di cui al paragrafo 4.1.

4.3. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 4.2, qualora l'ammontare complessivo del credito derivante dalla somma del credito d'imposta aggiuntivo, di cui all'articolo 1, comma 448, della *legge*, e del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 e 2025, di cui all'articolo 16 del citato d.l. n. 124 del 2023, effettivamente spettante allo stesso beneficiario, sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, se non viene resa alcuna delle dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della *Comunicazione*, il beneficiario deve compilare il Quadro C del predetto modello. L'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

4.4. In ogni caso, il credito d'imposta di cui sopra non può essere utilizzato prima del rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del *credito ZES unica 2025*.

4.5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, o il credito sia utilizzato in compensazione successivamente al 31 dicembre 2026, il

relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

5. Controlli antimafia

5.1. Nella *Comunicazione* è presente il Quadro C - Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia, che deve essere compilato esclusivamente nel caso evidenziato nel paragrafo 4.3, secondo periodo.

5.2. Se una *Comunicazione* sottoposta al controllo antimafia risulta incompleta, la *Comunicazione* corretta deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta. Per le *Comunicazioni* sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella *Comunicazione*, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*.

5.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 5.2, secondo periodo, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una *Comunicazione* contenente i dati aggiornati nel quadro C, all’indirizzo di posta elettronica certificata cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Fino all’invio della *Comunicazione* corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della *Comunicazione* corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto

motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

5.4. Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia.

6. Trattamento dei dati

6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni- è individuata nell'articolo 1, commi da 448 a 452, della *legge*, il quale prevede che alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del citato d.l. n. 124 del 2023, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la *Comunicazione integrativa* spetta, nell'anno 2026, un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta *Comunicazione integrativa*, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il medesimo articolo, al comma 449, secondo periodo, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli elementi informativi da indicare nella *Comunicazione* per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al predetto comma 448 e le relative modalità di trasmissione telematica.

6.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché

le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nella *Comunicazione* approvata con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la *Comunicazione* (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
- i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la *Comunicazione* in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente alla presentazione della *Comunicazione integrativa*;
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della *Comunicazione*, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. *e*) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

6.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. *f*), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della *Comunicazione* venga effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

6.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della *Comunicazione*.

6.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alla *Comunicazione* è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

Ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del *credito ZES unica 2025*, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una *Comunicazione integrativa* attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.

Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.

L’articolo 1, comma 448, della *legge* ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta *Comunicazione integrativa*. Il contributo aggiuntivo è pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la *Comunicazione integrativa* e spetta, nell’anno 2026, a condizione che l’impresa non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a

uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del citato d.l. n. 19 del 2024.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della *legge*, con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “*Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica*”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui al citato articolo 38 e sono definite le modalità di trasmissione telematica. Il modello di *Comunicazione* e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Le imprese beneficiarie decadono dal credito d’imposta riconosciuto ai sensi del citato comma 448 qualora, con riferimento al *credito ZES unica 2025* sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la *Comunicazione* presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo, della *legge* contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

In base all’articolo 1, comma 452, della *legge*, per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451 del medesimo articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del *decreto-legge* e del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*” (articolo 17);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*” (articolo 3, commi 2-bis e 3);

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” (articolo 1, comma 52);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (articolo 14);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*); articolo 6, paragrafo 3, lettera *b*); articolo 28; articolo 32; articolo 35);

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*” (articolo 16);

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” (articolo 38);

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, recante “*Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli*”;

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” (articolo 1, comma 486);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del 31 gennaio 2025, recante “*Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona*

economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, recante “*Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207*”;

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” (articolo 1, commi da 448 a 452).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 1, commi da 448 a 452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione del credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative al credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative e/o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica

L'art. 1, comma 448 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha riconosciuto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che hanno validamente presentato, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la fruizione del credito d'imposta ZES unica. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679).

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.

Responsabili del trattamento

L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:

- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personalii, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personalii all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Consenso

L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO

PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 1, commi da 448 a 452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

IMPRESA BENEFICIARIA	Codice fiscale		
OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale aente causa		
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale del firmatario		Codice carica
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome Nome Telefono Cellulare Indirizzo di posta elettronica		
ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE PRECEDENTE	L'impresa beneficiaria dichiara di voler annullare la comunicazione precedentemente presentata <input type="checkbox"/>		
SOTTOSCRIZIONE	FIRMA		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO		
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno giorno mese anno 		

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO
ai sensi dell'articolo
47 del DPR
n. 445/2000**

Il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

- a) l'impresa non ha ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, del credito d'imposta di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;
 - b) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
 - c) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento;
 - d) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - e) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
 - f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;
 - g)
 - l'impresa non ha ricevuto ulteriori agevolazioni oltre a quelle indicate per gli stessi investimenti nella comunicazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 1, comma 486, della legge n. 207 del 2024;
 - ai fini della richiesta della documentazione antimafia, i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indicati nel quadro C della comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono rimasti invariati;
 - h)
 - oppure**
 - di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

FIRMA

QUADRO A – CREDITO D’IMPOSTA RIDETERMINATO A SEGUITO DI CUMULO CON ULTERIORI AGEVOLAZIONI

Importo credito d'imposta rideterminato a seguito di cumulo con ulteriori agevolazioni

,00

QUADRO C - ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

C01	Codice Fiscale 1		Codice qualifica 2
	Codice Fiscale del familiare convivente 3		
	Cognome* 4		Nome* 5
	Indirizzo estero* 6		Codice stato estero* 7
	Cognome familiare convivente* 8		Nome familiare convivente* 9
Indirizzo estero familiare convivente* 10		Codice stato estero* 11	
C02	1	2	
	3		
	4	5	
	6	7	
	8	9	
10	11		
C03	1	2	
	3		
	4	5	
	6	7	
	8	9	
10	11		
C04	1	2	
	3		
	4	5	
	6	7	
	8	9	
10	11		

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 1, commi da 448 a 452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo, previsto dall'art. 1, commi 448-452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito "legge") a favore delle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, "comunicazione integrativa"), per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica 2025. Il credito aggiuntivo, nella misura pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa, spetta a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, "Transizione 5.0".

La somma del credito d'imposta aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 448, della legge e del credito d'imposta di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2024, n. 124, (di seguito "decreto-legge") determinato sulla base dell'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa.

Il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 448, della legge è utilizzabile nell'anno 2026 in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'art. 1, commi da 448 a 451, della legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge, e del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
IMPORTANTE: l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.
IMPORTANTE: l'annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d'imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e NON la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d'imposta ZES unica 2025.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero file trasmesso (ad esempio, in caso di "Codice di autenticazione non riconosciuto", "Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file", "File non elaborabile").

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione integrativa per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "AGGIUNTIVO ZES UNICA", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dove trovare il modello Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

Dati dell'impresa beneficiaria

Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il **codice fiscale** (e non la partita IVA qualora non coincidano).

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione:

- nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa;
- nel presente riquadro, il codice fiscale dell'avente causa.

Nell'ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione integrativa e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria comunicazione integrativa, il soggetto avente causa deve presentare il modello di comunicazione del credito d'imposta aggiuntivo. In particolare, nella comunicazione riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione del credito d'imposta aggiuntivo riferita alla posizione del soggetto dante causa.

Dati del rappresentante che firma la richiesta

In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il **"Codice carica"** corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.

Annullamento comunicazione precedente

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, può utilizzare questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa all'annullamento. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta aggiuntivo sia superiore a euro 150.000 risultante dalla somma dei crediti d'imposta riconosciuti per gli investimenti nella ZES unica 2024 e ZES unica 2025, e il credito d'imposta aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 448, della legge, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto, barrando la relativa casella h), a dichiarare, alternativamente che :

- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indicati nel quadro C della comunicazione integrativa, sono rimasti invariati;
- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste).

ATTENZIONE: Nel caso in cui non sia stata barrata nessuna casella della lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'impresa deve compilare il quadro C.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro. Se la comunicazione è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Credito d'imposta rideterminato

La casella presente nel quadro A deve essere compilata **solo** nel caso in cui l'impresa abbia chiesto o fruito, dopo l'invio della comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ulteriori aiuti di Stato e/o altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato per i medesimi investimenti indicati nella predetta comunicazione integrativa. In tal caso nella casella deve essere inserito l'importo del credito d'imposta indicato in colonna 2 del rigo A1 della comunicazione integrativa di cui sopra (relativa al credito di imposta Zes unica 2025), rideterminato in diminuzione, al fine di tener conto del cumulo con la predetta nuova agevolazione.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Qualora non sia stata barrata nessuna delle due caselle della lett. h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è obbligatoria la compilazione del quadro C.

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 e nell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo. In particolare, nella casella **"Codice qualifica"** va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righi, riportando in ciascun rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.